



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di un buono fruttifero appartenente alla serie "Q/P" (*"precedentemente serie P"*), emesso il 2/8/1988, in seguito all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, del valore di Lire 1.000.000.

Contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo del buono, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

In particolare, evidenzia che il timbro apposto sulla parte posteriore del titolo indica solo la rendita applicabile sino al 20° anno; nulla disporrebbe con riferimento all'importo fisso bimestrale applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno e risultante dalla stampigliatura preesistente, che pertanto non può intendersi modificata. Richiama giurisprudenza, ordinaria e ABF, a supporto.

La ricorrente chiede il riconoscimento degli interessi con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno secondo *"il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (lire 258.150 per ogni successivo bimestre)"*.

L'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*. Evidenzia, tra l'altro, che con



la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale articolo.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato.

In sede di repliche, la cliente reitera le osservazioni rese nel ricorso richiamando ulteriore giurisprudenza a supporto. Evidenzia, inoltre, che gli "effetti pratici" della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'intermediario sono limitati ai buoni emessi prima del D.M. 13/6/1986. La sentenza pertanto non avrebbe alcun "impatto" sulla vicenda *de qua*, essendo il buono successivo al predetto decreto.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP emesso dall'intermediario il 2/8/1988, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, e appartenente alla serie "Q/P". La cliente contesta la mancata liquidazione del buono secondo le condizioni stampigliate sul retro, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Pertanto, deve ritenersi applicabile al caso di specie il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, cui anche questo Collegio ha aderito in numerose decisioni (v. ad es. Coll. Bari, dec. n. 3232/2018), secondo cui laddove i BFP rechino, sulla parte anteriore, la dicitura "Serie Q/P" e, sul retro, la misura dei tassi della serie "Q", "gli originari intestatari dei buoni in questione erano certamente in grado di rendersi conto dei rendimenti effettivi, inferiori a quelli previsti per la precedente serie P", sicché è corretto che il rimborso sia stato calcolato in base ai minori tassi d'interesse.

V'è da considerare, tuttavia, che il timbro apposto sul retro dei predetti buoni riporta esclusivamente i saggi d'interesse riconosciuti per i venti anni successivi all'emissione, e non anche il rendimento previsto per il decennio successivo, fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi); rendimento che invece è puntualmente indicato nella tabella allegata al d.m. del 1986, in misura considerevolmente inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (tra le tante, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS